

R.G. 1760/10



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,

premessi che

- Rahman Mahabub, dipendente dal 24.4.2008 della ditta Rocx s.r.l. con contratto di apprendistato, ha promosso istanza ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere la reintegra nel proprio posto di lavoro, lamentando l'invalidità del licenziamento comminatogli in data 13.7.2010 in quanto disposto oralmente e comunque in violazione della normativa legale nonché discriminatorio, attese le sue finalità ritorsive (stante l'affiliazione del ricorrente al sindacato SLAI-Cobas e l'attività sostanzialmente sindacale da lui svolta in azienda); nega in ogni caso di avere posto in essere fatti disciplinarmente rilevanti. Chiede l'emissione di provvedimento con ricorso urgente deducendo la necessità di provvedere al sostegno proprio nonché dei familiari ancora residenti nel paese di origine (Bangladesh) e lamentando l'incidenza del provvedimento espulsivo anche sulla sua sfera personale e professionale;
- costituendosi nel procedimento Rocx s.r.l. deduce che il licenziamento era stato comminato con lettera scritta della quale peraltro il ricorrente aveva rifiutato il ricevimento e, che essendo il provvedimento espulsivo stato disposto per giusta causa, ogni adempimento legale era stato posto in essere; deduce che il comportamento del ricorrente - il quale durante il periodo di malattia si era spontaneamente presentato avanti alla DPL in relazione all'espletamento di una inchiesta amministrativa relativa ad un infortunio accaduto ad un collega di lavoro - aveva minato irrimediabilmente il


5506/10
erob

rapporto fiduciario datore di lavoro-dipendente. Contesta altresì la sussistenza del *periculum in mora* a fronte dell'avvenuto pagamento a favore del ricorrente all'atto della cessazione del rapporto dell'importo di € 5.103,00 come da ultima busta paga;

- in sede di udienza le parti, ribaditi i propri assunti, dimettevano ulteriore documentazione a supporto delle rispettive conclusioni;

tanto premesso, osserva il giudice:

- va preliminarmente ritenuto sussistente il *periculum in mora*, considerato che il ricorrente per quanto dedotto in ricorso e non contestato non percepiva alcun reddito ulteriore rispetto a quello da lavoro (come comprovato dall'accensione di finanziamento, anche se di importo limitato, già nel mese di maggio 2010 cfr. docc. dimessa dal ric. in udienza) sicché allo stato è privo di entrate che gli consentano di fare adeguatamente fronte alle proprie esigenze primarie di vita, nonché a quelle dei 4 familiari a carico (cfr. docc. 21 e 22); si rileva sotto questo profilo che il ricorrente non può neppure fruire dell'assegno di disoccupazione (doc. 20 ric.) mentre l'importo di € 5.103,00, versato a suo favore al momento della cessazione del rapporto, non può ritenersi congruo a consentirgli di fare fronte a dette esigenze per il tempo necessario all'espletamento del giudizio di merito;
- quanto al *fumus boni iuris*, il ricorso è fondato in quanto anche a ritenere sufficientemente provata dal doc. 7 resist. - ai fini dell'istruttoria sommaria tipica del procedimento odierno - la tentata consegna della lettera di licenziamento al ricorrente, questo risulta comunque connotato da illegittimità quantomeno perché posto in essere in violazione dell'art. 7 st. lav., il quale impone che il licenziamento disciplinare sia preceduto dalla previa contestazione per iscritto dei fatti addebitati. Tale norma, secondo l'orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, deve applicarsi di fronte a tutti i licenziamenti "ontologicamente disciplinari", ovvero motivati da ragioni disciplinarmente rilevanti come indubbiamente avvenuto nel caso di specie, posto che la lettera di licenziamento (doc. 6 resist., in cui peraltro il licenziamento



viene motivato in modo non del tutto coincidente con quanto esposto in memoria di costituzione) fa riferimento all'inadempimento da parte del Rahman degli "obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 1104 e seguenti del codice civile" ed alla incidenza di ciò sul "rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore dipendente che sta alla base di ogni sano e proficuo rapporto lavorativo". Sul punto si veda a mero titolo di esempio Cass., 17652/07, in cui si legge che "Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa";

- non è contestata l'applicabilità della tutela reale nei confronti dell'azienda convenuta;
- ne consegue che in accoglimento del ricorso ex art. 700 debba essere ordinata a Rocx s.r.l. l'immediata reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- le spese di lite sono poste in capo alla società resistente in ragione della sua soccombenza;

per tali motivi

Il Giudice del Lavoro ordina a Rocx s.r.l. di reintegrare immediatamente Rahman Mahabub nel suo posto di lavoro.

Condanna altresì Rocx s.r.l. a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.205,00, di cui € 5,00 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.

Si comunichi.

Venezia, 31.8.2010.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Anna Menegazzo

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

DEPARTAMENTO

OGGI 31 AGO 2010 //



